



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 35 DEL 21-10-19

OGGETTO: Convenzione del Servizio Associato di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale - Approvazione scioglimento.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MICUCCI MASSIMILIANO	P	RIPARI ILARIA	A
ROSELLI LEONARDO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
NARDI KATIUSCIA	P	BIANCO ANTONIO	A
TARULLO DANIELA	P	CATALDO DANIELA	A
FATTINNANZI GIAN-LUCA	P	MIGGIANO ADDULLA	A
CAPPELLACCI IVANO	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

TARULLO DANIELA
CAPPELLACCI IVANO
PIETRANGELI GIULIANO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. impone ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle comunità montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante unione o convenzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;

– il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

-la Corte Costituzionale con sentenza n. 33 del 4 marzo 2019 nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 28 del citato articolo 14 nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo di associazionismo, le cause, ha sostanzialmente eliminato l'obbligatorietà dell'associazionismo delle funzioni fondamentali;

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 23/09/2014 con la quale si disponeva quanto segue:

"--Di gestire in forma associata con i Comuni di Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Caldarola, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, , del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, così come modificato da ultimo dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, la seguente funzione fondamentale:

➤ *Polizia municipale e polizia amministrativa locale*

3- *Di approvare l'allegata convenzione per l'esercizio associato della suddetta funzione fondamentale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sarà compito del Sindaco procedere alla sottoscrizione della stessa"*

Vista la relativa convenzione stipulata digitalmente tra i Sindaci dei Comuni interessati in data 15/12/2017 e avente la durata di anni tre dalla stipula della stessa e pertanto fino al 14/12/2020;

Dato atto che di recente si sono svolte più conferenze dei Sindaci, da ultimo quella svoltasi in data 3/10/2019, nel corso delle quali sono stati affrontati i problemi di funzionamento del servizio associato dovuti principalmente alla carenza di personale di polizia municipale nel servizio associato; infatti a seguito di pensionamento del vigile urbano di Caldarola e del trasferimento per mobilità di quello di Belforte del Chienti, attualmente, seppure il Comune di Cessapalombo stia espletando un concorso per l'assunzione part-time di un vigile urbano, l'unica figura professionale che potrebbe espletare servizi è quella del Comune di Serrapetrona, ritenuta insufficiente per garantire le esigenze di tutti gli enti coinvolti;

Dato atto pertanto che la conferenza dei Sindaci in data 3/10/2019 ha ritenuto di procedere consensualmente allo scioglimento della convenzione del servizio associato di che trattasi, in modo da consentire ad ogni comune di provvedere in via alternativa all'organizzazione del servizio, o mediante gestione diretta o mediante conferimento all'Unione Montana dei Monti Azzurri, della quale i comuni interessati fanno parte;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	7
Componenti votanti n.	7
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- Di provvedere con decorrenza 1° novembre 2019 allo scioglimento consensuale della convenzione per la gestione associata di funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa tra i comuni di Serrapetrona, Belforte Del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Caldarola, approvata con propria deliberazione del consiglio comunale n.30 del 23/09/2014 e stipulata digitalmente in data 15/12/2017, sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in attuazione dell'art. 14, , del decreto legge 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 e s.m.i.

3- di dare atto che lo scioglimento è subordinato all'approvazione da parte di tutti i comuni interessati della relativa deliberazione consiliare.

4- di incaricare la Giunta comunale degli atti dispositivi dei beni facenti parte del servizio associato previo accordo dei Sindaci dei Comuni interessati.

Inoltre stante l'urgenza ai fini del rispetto delle scadenze imposte dalla legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7, su n. 7 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : Proposta N. 34
del 11-10-19

Al Consiglio Comunale **SEDE**

**Oggetto: Convenzione del Servizio Associato di Polizia Municipale e
Polizia Amministrativa Locale - Approvazione scioglimento.**

**PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la
regolarità e correttezza amministrativa**

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

**PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.n.267/2000:**

Si esprime parere **favorevole** IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 04-11-2019 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 04-11-2019.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Dalla residenza municipale li, 04-11-2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 21-10-2019 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 04-11-2019

Il Segretario Comunale
*F.to SERAFINI
GIULIANA

* *Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.*
